

*LAW IN THE BOOKS E LAW IN ACTION: LA LIBERTÀ PERSONALE TRA RISPETTO DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA ED ANTICIPATA ESECUZIONE DELLE SANZIONI DETENTIVE.*

di Enrico Marzaduri  
(*Ordinario di diritto processuale penale nell'Università di Pisa*)

SOMMARIO: 1. Teoria e prassi nella disciplina della libertà personale dell'imputato. – 2. L'apporto della giurisprudenza costituzionale sull'art. 27 co. 2 Cost. – 3. Considerazioni minime alla luce delle pronunce della Corte europea.

1. Con La divaricazione tra *law in the books* e *law in action* continua a caratterizzare in maniera estremamente significativa il settore della libertà personale dell'imputato, tanto da far dire a chi ha sviluppato la più recente trattazione organica sui contenuti dell'art. 27 co. 2 Cost. che «la presunzione pare destinata a restare imprigionata in una sorta di limbo, ambiguamente sospesa tra l'essere ed il dover essere»<sup>1</sup>. Una diagnosi, questa, che doverosamente postula una consapevolezza degli atteggiamenti tenuti da una giurisprudenza «che assai di rado trova ospitalità nelle riviste giuridiche, così da essere destinata a rimanere di volta in volta patrimonio conoscitivo di un ridotto novero di operatori della giustizia e da essere richiamata solo in forza della personalissima esperienza dell'avvocato o del magistrato»<sup>2</sup>.

Invero, la lettura delle decisioni giudiziarie solitamente pubblicate, per lo più quelle emesse dalla Corte di cassazione, offre una prospettiva alquanto parziale di quella che è la realtà applicativa della custodia cautelare, una realtà applicativa che sembra spesso andare incontro ai desideri di un'opinione pubblica fortemente condizionata dall'emotività e portata, quindi, a chiedere risposte *lato sensu* sanzionatorie, purché immediate<sup>3</sup>. A fronte dell'analiticità delle indicazioni fornite nell'art. 274 Cpp, disposizione ulteriormente innovata ed irrobustita dal punto di vista teorico delle garanzie nel 2015<sup>4</sup>, si rinvengono tuttora con preoccupante frequenza motivazioni che esauriscono in poche battute la verifica della sussistenza delle esigenze cautelari e che trovano il loro più o meno nascosto presupposto nell'assenza di una specifica indicazione «sullo *standard* probatorio necessario a giustificare la decisione sui *pericula libertatis*»<sup>5</sup>.

La realtà quotidiana della nostra giurisdizione cautelare, insomma, non consente facili ottimismo, anzi, spinge a considerazioni piuttosto negative sulle sorti dell'inviolabilità

<sup>1</sup> Così P.P. Paulesu, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Torino 2009, 13.

<sup>2</sup> Cfr. E. Marzaduri, *La prassi applicativa delle disposizioni sulla custodia cautelare ed i sofferti rapporti con la garanzia sancita nell'art. 27 comma 2 Cost.*, in AA.VV., *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, a cura di D. Negri e M. Pifferi, Milano 2011, 267 s.

<sup>3</sup> Riconosce correttamente l'incidenza della cultura giuridico-costituzionale del cittadino medio sul fenomeno del populismo giudiziario, G. Fiandaca, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia* 2013, 114.

<sup>4</sup> V., tra gli altri, A. Ciavola, *La valutazione delle esigenze cautelari*, in AA.VV., *La riforma delle misure cautelari personali*, a cura di L. Giuliani, Torino 2015, 64 ss.

<sup>5</sup> La felice intuizione si deve ad A. Ciavola, *La valutazione*, cit., 80.

della libertà personale, quelle considerazioni che hanno spinto taluno a suggerire come rimedio non altre modificazioni del testo normativo, bensì sistemi di educazione o corsi professionali che aiutino i magistrati a recuperare il senso autentico della custodia cautelare come *extrema ratio*<sup>6</sup>.

Per dare una spiegazione della preoccupante distanza tra quanto prescritto dalla Costituzione, prima, dal codice di rito, poi, e quanto discende dalla prassi applicativa, d'altronde, non sembra poter bastare l'ormai ricorrente denuncia dell'incapacità del sistema di fornire risposte tempestive sul piano dell'esecuzione della pena. Il recupero delle esigenze repressive attraverso l'adozione e la gestione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale dell'imputato può finire col prevalere sulla tutela dei diritti fondamentali soltanto se lo scontro avviene su un terreno ancora fortemente contaminato dalle matrici inquisitorie del nostro processo penale<sup>7</sup>. Ed innegabili presenze di quel passato continuano così a lasciare ferme le previsioni che consentono al p.m. di chiedere al giudice una misura cautelare personale sulla base di «una sorta di sineddoche probatoria, prospettando al giudice la parte per il tutto»<sup>8</sup>, come pure a permettere l'espletamento di una delicatissima garanzia quale è l'interrogatorio disposto ai sensi dell'art. 294 Cpp secondo «modalità investigative» che inevitabilmente ne compromettono la funzione per la quale è stato previsto dal legislatore, ma che non ne pregiudicano la validità e l'utilizzabilità<sup>9</sup>.

2. A ben vedere, anche l'esame delle pronunce della Corte costituzionale offre all'attenzione dell'interprete spunti non sempre rassicuranti, a dispetto dell'indubbia attenzione mostrata nei confronti della proiezione della presunzione di non colpevolezza sulle logiche del trattamento dell'imputato. In effetti, si deve subito constatare come, sin dal 1970, i giudici di Palazzo della Consulta abbiano riconosciuto la centralità del principio sancito nell'art. 27 co. 2 Cost. nella prospettiva dell'individuazione dei fini perseguibili con le misure processuali *de libertate*, allorché ha stabilito che «la detenzione preventiva (...) va disciplinata in modo da non contrastare con una delle fondamentali garanzie della libertà del cittadino: la presunzione di non colpevolezza», il cui rispetto «necessariamente comporta che la detenzione preventiva in nessun caso possa avere la funzione di anticipare la pena da infliggersi solo dopo l'accertamento della colpevolezza». Si è così pervenuti a delimitare sul piano teleologico gli ambiti di operatività dei provvedimenti restrittivi *in itinere iudicii*, provvedimenti che si giudicavano ammissibili «unicamente in vista della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o strettamente inerenti al processo». Tuttavia, nel valutare adeguatamente il significato di questo importante intervento della Corte costituzionale, non si dovrà dimenticare che nella medesima occasione venne negata l'illegittimità del mandato di cattura obbligatorio, riconoscendosi la possibilità «nell'ambito di una valutazione politica discrezionale» che «la legge» potesse «stabilire ipotesi nelle quali, sussistendo sufficienti indizi di colpevolezza, al giudice sia fatto obbligo di emettere il mandato di cattura», sempre che «si tratti di una ragionevole valutazione dell'esistenza di un pericolo derivante dalla libertà di chi sia indiziato di particolari reati»<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> Cfr. l'audizione del prof. Paolo Ferrua dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, in *Resoconti stenografici delle indagini conoscitive*, Camera dei deputati, 27 settembre 2012, 10, richiamata da A. Ciavola, *La valutazione*, cit., 82, nt. 98.

<sup>7</sup> Così E. Amodio, *Verso una storia della giustizia penale in età moderna e contemporanea*, in *Criminalia* 2010, 13.

<sup>8</sup> G. Giostra, *La riforma dell'8 agosto 1995: come viene applicata come viene discussa*, in *DPP* 1996, 116.

<sup>9</sup> Cass. 22.1.1992, Frati, in *GI* 1992 (II), 394; Id. 15.7.1994, Profilo, in *ANPP* 1995, 699.

<sup>10</sup> I passaggi richiamati nel testo sono tutti tratti da C. cost., 4.5.1970 n. 64, § 3 del Considerato in

Venne così mantenuto e “salvato” un regime nel quale il ricorso al mandato di cattura obbligatorio riguardava una serie ampia e piuttosto eterogenea di fattispecie penali, rispetto alle quali, per usare un eufemismo..., appariva davvero difficile arrivare a ritenere sempre soddisfatto il parametro della ragionevolezza richiamato nella sentenza *de qua*<sup>11</sup>. Non solo. Tra le questioni sottoposte al rammentato sindacato della Corte costituzionale, vi era anche quella che coinvolgeva il divieto di concessione della libertà provvisoria per tutti i casi di mandato di cattura obbligatorio<sup>12</sup>. Ebbene, per giustificare il rigetto di questa autonoma eccezione di illegittimità, non venne sviluppata alcuna specifica argomentazione: i giudici ritennero che quanto era stato osservato a proposito delle problematiche sull'emissione del mandato di cattura obbligatorio (e sull'operatività della scarcerazione per decorrenza dei termini in fasi post istruttorie) costituiva già implicita ma adeguata risposta alle censure mosse dai giudici remittenti<sup>13</sup>. Un simile atteggiamento, per contro, rivela un preoccupante vuoto concettuale nella sequenza proposta dalla Corte costituzionale. Un meccanismo atto a neutralizzare la valenza degli elementi acquisiti nel corso del procedimento sul piano dell'apprezzamento della concreta pericolosità dell'imputato, non appare in alcun modo difendibile, neppure se si ammette la possibilità di fondare l'adozione della custodia sulla base di logiche presuntive, in quanto la presunzione originaria ben potrebbe risultare successivamente svuotata di significato dai *nova* acquisiti dall'autorità giudiziaria ed egualmente comportare la protrazione dello stato detentivo, da ritenersi, a questo punto, null'altro che un'anticipata esecuzione della pena<sup>14</sup>.

Alla presunzione di non colpevolezza si sarebbe poi richiamato il giudice *a quo* nel dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 3 l. 22.5.1975 n. 152, nella parte in cui imponeva, ai fini della concessione della libertà provvisoria, di valutare che «non sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa nuovamente commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività». Per l'appunto, si era osservato come venisse così valorizzata sul piano delle cautele personali processuali una funzione propria della pena o, forse ancor meglio, della misura di sicurezza, in palese contrasto con l'art. 27 co. 2 Cost.

La Corte, come si ricorderà, pur ribadendo l'incidenza del principio costituzionale a livello di individuazione della corretta finalizzazione delle misure restrittive adottate nel corso del procedimento penale e richiamando il riferimento contenuto nella pronuncia del 1970 alla «soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o strettamente inerenti al processo», optò per una lettura innegabilmente estensiva degli spazi applicativi della custodia dell'imputato, laddove ritenne di dover negare che vi fosse «sostanziale differenza fra esigenze “strettamente inerenti al processo”, ed altre che comunque abbiano fondamento nei fatti per cui è processo, posto che anche la tutela di queste ultime abbia rilievo costituzionale, e giustifichi quindi il sacrificio della libertà personale dell'imputato»<sup>15</sup>. Un enunciato, questo, che senza dubbio trovava la sua reale ed unica motivazione nell'intenzione di assicurare piena legittimità a quella finalità di prevenzione speciale che il legislatore dell'emergenza aveva in più occasioni esplicitamente richiamata, e ciò in un

---

diritto.

<sup>11</sup> E. Marzaduri, *Considerazioni sul significato dell'art. 27, comma 2, Cost.*, cit., 320.

<sup>12</sup> Come noto, tale divieto sarebbe stato eliminato solo con l'approvazione della c.d legge Valpreda, l. 15.12.1972 n. 773: cfr. V. Grevi, *Libertà personale dell'imputato e Costituzione*, Milano 1976, 168 ss.

<sup>13</sup> C. cost., 4.5.1970, cit., § 9 del Considerato in diritto.

<sup>14</sup> Per uno spunto parzialmente analogo, v., volendo, già E. Marzaduri, *sub art. 8 d.l. 15 dicembre 1979*, n. 625, in *LP* 1981, 83 s.

<sup>15</sup> C. cost., 23.1.1980 n. 1, § 4 del Considerato in diritto.

momento nel quale il relativo dibattito dottrinale si manteneva ancora estremamente vivace ed incerto<sup>16</sup>; ma anche un enunciato che per la sua genericità avrebbe potuto favorire il riconoscimento normativo di misure *de libertate* giustificate da mere esigenze di esemplarità, desumibili, come richiesto dalla sent. n. 1 del 1980, dalla gravità e peculiarità dei «fatti per cui è processo».

Interessano infine la delicata tematica delle presunzioni di pericolosità dell'imputato le numerose pronunce con le quali la Corte costituzionale, a partire dalla sent. n. 265 del 2010 e fino alla sent. n. 48 del 2015<sup>17</sup>, ha significativamente inciso sull'esteso catalogo di fattispecie delittuose per le quali era stata ipotizzata con il "pacchetto sicurezza" del 2009 l'operatività della doppia presunzione di cui all'art. 275 co. 3 Cpp, una presunzione relativa in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, una presunzione assoluta in ordine all'adeguatezza della sola custodia in carcere.

Abbiamo a che fare con un indirizzo giurisprudenziale senza dubbio meritorio. Non solo perché si allontana decisamente dal preoccupante assunto con cui la Corte nel 1995, investita della questione di legittimità costituzionale proprio dei meccanismi presuntivi stabiliti in tema di accertamento delle esigenze cautelari, nel ritenerne la manifesta infondatezza, ebbe ad asserire che la presunzione di non colpevolezza risulterebbe «estranea (...) all'assetto e alla conformazione delle misure restrittive che operano sul piano cautelare, che è piano del tutto distinto da quello concernente la condanna e la pena»<sup>18</sup>. Ma altresì perché riprende le problematiche sull'ammissibilità delle presunzioni in materia cautelare già considerate nella sent. n. 64 del 1970, con una ben diversa attenzione alle esigenze di ragionevolezza che devono essere rispettate nella previsioni di detti meccanismi procedurali, un'attenzione che non si sviluppa esclusivamente sul terreno del contrasto con gli artt. 3 e 13 co. 1 Cost. Per l'appunto, dopo aver ribadito la centralità dell'art. 27 co. 2 Cost. nella disciplina del fenomeno cautelare, in quanto la presunzione di non colpevolezza segna «in negativo, i confini di ammissibilità» delle misure restrittive della libertà personale

---

<sup>16</sup> Cfr., in particolare, critici nei confronti di una misura cautelare personale giustificata da finalità di prevenzione speciale, G. Amato, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano 1967, 380; V. Grevi, *Libertà personale*, cit., 44 ss.; G. Illuminati, *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, Bologna-Roma 1979, 42 ss. Nel senso, invece, di un possibile contemperamento tra tali finalità e la garanzia sancita nell'art. 27 comma 2 Cost., M. Chiavario, "Controllo giudiziario" e libertà individuali: riflessioni in margine ad un'importante "novità" della legislazione francese, in *RDP* 1973, 265 ss.; G. Vassalli, *Libertà personale dell'imputato e tutela della collettività*, in *GP* 1978, c. 19 ss. Sul tema, di recente, per la proposta della riconduzione delle esigenze di prevenzione speciale nell'ambito di autonome misure preventive, v. F. Callari, *Il periculum libertatis costituito dal rischio di realizzazione di determinati reati e le misure cautelari: il fine giustifica i mezzi?*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 22.11.2012, 13 ss.

<sup>17</sup> Su questa giurisprudenza, per un tentativo di lettura sistematica, v., tra gli altri, M. Gialuz, *Gli automatismi cautelari tra legalità costituzionale e garanzie convenzionali*, in *PPG* 2013 (6), 111 ss.; V. Manes, *Lo "sciame di precedenti" della Corte costituzionale sulle presunzioni in materia cautelare*, in *DPP* 2014, 457 ss.; E. Marzaduri, *Continua la bonifica costituzionale nei confronti dei meccanismi presuntivi di accertamento della sussistenza delle esigenze cautelari*, in *LP* 2013, 1065 ss.

<sup>18</sup> Così C. cost., 24.10.1995 n. 450, annotata criticamente da D. Negri, *Sulla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare*, in *CP* 1996, 2839 ss. Era clamoroso l'errore logico nel quale erano incorsi i giudici costituzionali: la distinzione di piano richiamata nell'ordinanza, tra cautele processuali e sanzioni penali, è assicurata proprio (non solo, ma sicuramente anche) dal rispetto della presunzione di non colpevolezza..., per cui il coinvolgimento della garanzia sancita nell'art. 27 co. 2 Cost. nella regolamentazione della custodia cautelare non poteva non essere apprezzato come necessario per evitare il venir meno di detta distinzione.



dell'imputato, quindi, necessariamente contrassegnate da «connotazioni nitidamente differenziate da quelle della pena»<sup>19</sup>, i giudici costituzionali hanno escluso senza mezzi termini che la fonte di legittimazione del regime speciale potesse rinvenirsi «nell'esigenza di contrastare situazioni causa di allarme sociale», come invece «traspare dai lavori parlamentari relativi alla novella del 2009». Il rischio di un'abnorme finalizzazione dei provvedimenti cautelari personali, in qualche modo consentita, od almeno, non chiaramente esclusa dalla genericità dei riferimenti ad interessi di rilievo costituzionale che compariva nella sent. n. 1 del 1980, viene così contrastato dalla netta e condivisibile affermazione per cui «(l)a funzione di rimuovere l'allarme sociale cagionato dal reato (e meglio che allarme sociale si direbbe qui pericolo sociale e danno sociale) è una funzione istituzionale della pena perché presuppone, ovviamente, la certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato l'allarme e la reazione della società». Ed in questa prospettiva si riconosce che la presenza di logiche presuntive che vanificano il principio di adeguatezza e che si cumulano alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, «orienta chiaramente lo "statuto custodiale" (...) verso finalità "metacautelari", che nel disegno costituzionale devono essere riservate esclusivamente alla sanzione penale inflitta all'esito di un giudizio definitivo di responsabilità»: in una parola, la norma censurata deve essere dichiarata incostituzionale «in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali della pena», in contrasto con quanto dispone l'art. 27 co. 2 Cost.<sup>20</sup>.

Peccato che il profilo comune a questi interventi della Corte costituzionale sia rappresentato da un giudizio di irragionevolezza della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere<sup>21</sup>, presunzione che, tuttavia, non è stata radicalmente eliminata, ma soltanto trasformata in una presunzione relativa di adeguatezza, superabile in presenza di elementi specifici, dai quali risulti che le esigenze cautelari nel caso concreto possano essere soddisfatte con altre misure. Il che è avvenuto senza che la Corte si preoccupasse di rinvenire volta per volta le ragioni atte a sostenere il mantenimento di una disciplina di sfavore per la libertà personale dell'imputato, limitandosi ad asserire che «(l)a previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza» della cautela più gravosa determina una non censurabile «semplificazione del procedimento probatorio suggerita da taluni aspetti del fenomeno criminoso considerato»<sup>22</sup>. In sostanza, i giudici rimangono su di un livello di pericolosa ed inaccettabile approssimazione, non registrandosi alcun tentativo

---

<sup>19</sup> C. cost., 21.7.2010 n. 265, § 5 del Considerato in diritto.

<sup>20</sup> C. cost., 21.7.2010, cit., § 12 del Considerato in diritto.

<sup>21</sup> Quanto alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, questa non sarebbe stata sottoposta allo scrutinio di costituzionalità (C. cost., 21.7.2010, cit., § 9 del Considerato in diritto), con la conseguenza che non sarebbe stata in alcun modo coinvolta dalle varie pronunce di illegittimità emesse dalla Corte costituzionale. Ma questa conclusione, condivisa da larga parte dei commentatori sia prima - tra gli altri, M. Gialuz, *Gli automatismi cautelari*, cit., 119 - che dopo la riforma del 2015 - v., ad es., F. Zacchè, *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, in *RIDPP* 2015, 662 - appare concettualmente incompatibile con il tipo di giudizio demandato al giudice da una disposizione che lo autorizza a verificare la presenza di elementi che consentono il ricorso a misure diverse dalla custodia in carcere, un giudizio che sembra necessariamente presupporre l'individuazione in concreto delle esigenze cautelari. Sul punto, v., volendo, E. Marzaduri, sub art. 4 l. 47/2015, in [www.la-legislazionepenale.eu](http://www.la-legislazionepenale.eu), 1°12.2015, 13 s.; S. Carnevale, *I limiti alle presunzioni di adeguatezza: eccessi e incongruenze del doppio binario cautelare*, in AA.VV., *La riforma delle misure cautelari personali*, a cura di L. Giuliani, Torino 2015, 131 s.

<sup>22</sup> Cfr. C. cost., 21.7.2010, cit., § 13 del Considerato in diritto. Ma v. anche C. cost., 18.7.2013 n. 213, § 7 del Considerato in diritto e C. cost., 23.7.2013 n. 232, § 7 del Considerato in diritto.

di indagine volto a dare realmente conferma dell'esistenza di quegli "aspetti ricorrenti" che dovrebbero legittimare l'ordinaria configurabilità di un *periculum* di massima entità.

3. Pur non potendosi negare l'importanza dell'apporto così assicurato dalla Corte costituzionale alla tutela della libertà personale dell'imputato, si deve pertanto riconoscere nelle decisioni analizzate la presenza di assunti che favoriscono, o, forse, più realisticamente, riflettono prassi applicative contrastanti tale tutela.

Almeno a prima vista, l'esame dei contributi giurisprudenziali riguardanti il tema qui sommariamente considerato potrebbe non dover essere esteso alle decisioni emesse dalla Corte di Strasburgo, decisioni nelle quali, per l'appunto, le esigenze di rispetto della libertà personale dell'imputato vengono per lo più riferite ai contenuti dell'art. 5 Cedu e non a quelli della presunzione d'innocenza<sup>23</sup>. Tuttavia, anche se gli spazi operativi collegati all'art. 6 § 2 Cedu si rinvencono sostanzialmente su versanti che non coinvolgono direttamente il trattamento dell'imputato, dalle sentenze europee paiono egualmente ricavabili spunti utili per una valorizzazione del principio enunciato nell'art. 27 co. 2 Cost. nella materia in questione.

Come noto, la lettera dell'art. 5 § 1 lett. c Cedu, nel disciplinare la detenzione durante la pendenza del procedimento penale, legittima l'adozione di tale misura sulla base del solo *fumus commissi delicti*, costituito dalla presenza di «ragioni plausibili per sospettare che» la persona sottoposta alle indagini «abbia commesso un reato». Ma ben presto i giudici europei hanno avvertito l'inadeguatezza di una simile soluzione. Sulla scia di una interpretazione ormai più che consolidata, quasi cinquantennale<sup>24</sup>, anche di recente è stato ribadito dalla Grande Camera della Corte europea come «*the persistence of a reasonable suspicion is a condition sine qua non for the validity of the continued detention, but, after a certain lapse of time, it no longer suffices*», nel senso che, in aggiunta al *fumus commissi delicti*, devono essere individuate ragioni "relevant" e "sufficient" atte a giustificare la prosecuzione dello stato detentivo, sempre che l'autorità giudiziaria abbia dimostrato "special diligence" nella conduzione del procedimento penale<sup>2526</sup>.

Ebbene, per i giudici di Strasburgo la ragionevolezza del mantenimento dell'imputato in custodia potrà essere riconosciuta soltanto all'esito di un delicato e complesso bilanciamento tra interessi tendenzialmente contrapposti: la legittimità del provvedimento

---

<sup>23</sup> Sul tema, cfr. M. Chiavario, *La presunzione d'innocenza dell'imputato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *GI* 2000, 1090 s.; nonché, di recente, O. Mazza, *Presunzione di innocenza e diritto di difesa*, in *AA.VV., I nuovi orizzonti della giustizia penale europea*, Milano 2015, 161.

<sup>24</sup> Il principio riportato nel testo è stato enunciato per la prima volta da C. eur. 10.11.1969, *Stogmuller c. Austria*, § 4.

<sup>25</sup> V. C. eur. GC, 22.5.2012, *Idalov*, § 140; e, tra le pronunce delle singole sezioni, C. eur. 22.9.2015, *Ilkin*, § 59. Anzi, a questo riguardo, assume indubbio rilievo la svolta giurisprudenziale che sembra essere stata operata nell'estate 2016 in seno alla Corte europea, Corte che, ritenuta "rather vague" la nozione di "a certain lapse of time" cui veniva di regola riferita l'esigenza dell'individuazione di ragioni "additional to reasonable suspicion", ha quindi stabilito il dovere per l'autorità giudiziaria di verificare la sussistenza di dette ragioni «at the time of the first decision ordering detention on remand, that is to say 'promptly' after the arrest»: C. eur. GC, 5.7.2016, *Buzadji c. Moldavia*, § 100 ss. Del resto, già nella casistica più recente i giudici di Strasburgo avevano riconosciuto la necessità dell'esistenza di "additional grounds" per legittimare la custodia dell'imputato, anche dopo un periodo relativamente breve di pochi giorni.

<sup>26</sup> Così C. eur. 20.2.2014, *Zayidov c. Azerbaijan*, § 62.

restrittivo è subordinata dalla constatata presenza di «*actual indications of a genuine requirement of public interest which, notwithstanding the presumption of innocence, outweighs the rule of respect for individual liberty laid down in Article 5 of the Convention*»<sup>27</sup>. E la regola di giudizio che deve essere seguita per sviluppare adeguatamente tale giudizio risulta estremamente severa: i giudici, per l'appunto, devono, «*with respect for the principle of the presumption of innocence, examine all the facts militating for or against the existence of the above-mentioned requirement of public interest or justifying a departure from the rule in Article 5, and must set them out in their decisions on applications for release*»<sup>28</sup>.

Insomma, quella rammentata lacuna nella disciplina della libertà personale dell'imputato, rappresentata dalla mancanza di precise indicazioni sullo standard probatorio richiesto nelle valutazioni cautelari, potrebbe essere colmata dall'individuazione nella presunzione d'innocenza di un valido riferimento per condurre il giudice ad una verifica della sussistenza delle esigenze di cui all'art. 274 Cpp che sia rispettosa di una gerarchia di valori troppo spesso dimenticata<sup>29</sup>.



---

<sup>27</sup> Cfr., *ex plurimis*, C. eur. GC, 5.7.2016, cit., § 90; C. eur. 6.11.2014, Ereren c. Germania, § 54. Sia pure nel silenzio delle pronunce europee, che si limitano ad enunciare questa formula senza ricollegarvi specifici significati della presunzione d'innocenza, non pare azzardato riconoscere un rilievo della garanzia sotto il profilo, solitamente trascurato nella giurisprudenza di Strasburgo, del trattamento dell'imputato.

<sup>28</sup> V. ancora C. eur. GC, 5.7.2016, cit., § 91; C. eur. GC, 22.5.2012, cit., § 141.

<sup>29</sup> Ragionamento analogo, inoltre, potrà essere prospettato per le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità della risposta cautelare richieste nell'art. 275 Cpp.